

**STATUTO**

**INDICE**

**Titolo Primo: Sede, fini e risorse economiche**

Art. 1 - COSTITUZIONE

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - OBBLIGHI CONNESSI CON L'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Art. 5 - RISORSE ECONOMICHE

**Titolo Secondo: Soci**

Art. 6 – SOCI

Art. 6 bis – GRUPPO AMICI

Art. 7 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

**Titolo Terzo: Organi Sociali**

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - CARICHE SOCIALI

Art. 10 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Art. 11 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art. 12 - ASSEMBLEE: POTERI

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Art. 17 - PRESIDENTE

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18 bis – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

**Titolo Quarto: Norme amministrative**

Art. 20 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Art. 21 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22 - SCIOGLIMENTO

Art. 23 - NORME DI RINVIO

ART. 24 – EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

## **TITOLO PRIMO**

### **SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE**

#### **Articolo 1 – COSTITUZIONE**

È istituita la “Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Como”, in breve denominabile anche “ANFFAS – ONLUS di Como”.

L’associazione ha l’obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

All’atto dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore l’Associazione aggiungerà alla propria denominazione anche l’acronimo ETS o il corrispondente acronimo rispetto alla sezione di iscrizione. L’associazione continuerà a usare l’acronimo Onlus dentro la propria denominazione, fino alla cessazione di tale obbligo, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e conformemente a quanto stabilito dall’ultimo articolo del presente statuto.

L’associazione è un Ente giuridicamente autonomo, parte dell’unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell’atto costitutivo e nello Statuto dell’ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, registrato al n.8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel Registro delle Persone Giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1 AURPG Ufficio Regionale del Pubblico Registro .

#### **Articolo 2 – SEDE**

L’associazione ha sede in Como, Via Sirtori n° 5.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell’assemblea straordinaria del Soci, e ciò comporterà modifica dell’attuale statuto; il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

#### **Articolo 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’**

L’Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;
- f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, anomalie su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

#### **Articolo 4 – OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE**

Le attività di cui all'Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall' Art. 4 dello statuto dell'ANFFAS Nazionale, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.°RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L'ANFFAS locale è obbligata:

- ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a EURO 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta, fermo restando quanto disposto dall'art. 18bis del presente statuto.

- ad adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità;

- a inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati.

L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'ANFFAS Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello /i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

## **Articolo 5 – RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- lasciti e donazioni
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, né di recesso o di esclusione dalla stessa si ha diritto alla ripetizione di quanto versato.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

## TITOLO SECONDO

### SOCI

#### **Articolo 6 – SOCI**

I Soci si distinguono in: “**Soci Ordinari**” e “**Soci Amici**”.

Sono "Soci Ordinari" i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affiliati di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

Sono "Soci Amici" le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

Il numero dei Soci Amici non può superare il 30% del numero complessivo degli associati.

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di ANFFAS Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro dei Soci,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come Socio, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei Soci.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi nei termini e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci:

- partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità;
- debbono essere informati sulle attività della stessa;
- sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

All'atto dell'iscrizione viene rilasciata ai Soci la tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

Tutti i Soci Ordinari e Amici hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

### **Articolo 6 BIS – GRUPPO AMICI**

Per il perseguimento dei propri fini statuari l'Associazione si avvale anche della collaborazione del "Gruppo Amici", i cui componenti presentino, singolarmente, apposita domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- a) di condividere finalità e attività di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Associazione
- b) di impegnarsi a collaborare con l'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui sopra.

La qualità di "Amico dell'Anffas-Onlus di Como" si acquisisce a seguito dell'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Ciascun Amico dell'Anffas Onlus di Como è tenuto al pagamento di una quota annuale, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Gli Amici in regola col pagamento della quota annuale hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci con voto consultivo.

### **Articolo 7 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO**

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni;
- b) per esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, nei i seguenti casi:

- morosità nel pagamento della quota annuale che persista l'anno in corso;
- comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione, tale da arrecare danno morale o materiale all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

## **TITOLO TERZO**

### **ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione consegue i suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi, nel rispetto del presente Statuto e dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) l'Organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
- 6) il Collegio dei Probiviri

### **Articolo 9 – CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali sono riservate ai Soci.

Alle cariche di Revisore dei Conti e di Probiviro possono accedere anche non Soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva negli Organi statutari dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

I componenti degli organi collegiali durano in carica per l'intera durata dell'organo di cui fanno parte e decadono con esso.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, le quali si svolgono a scrutinio segreto.

### **Articolo 10 – ASSEMBLEE – CONVOCAZIONI**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata entro il 30 aprile ed il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione, rispettivamente, del rendiconto relativo all'esercizio dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Le assemblee sono inoltre convocate quando particolari esigenze lo richiedano e altresì quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci o almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

### **Articolo 11 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita con l'intervento di almeno 1/5 dei soci, anche se rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) con l'intervento di almeno 1/5 dei soci, anche se rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.

Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 12, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti e rappresentati.

### **Articolo 12 – ASSEMBLEE: POTERI**

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente;
- 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 13;
- 3) elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- 4) delibera il programma di attività dell'Associazione e approva i regolamenti;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 18;
- 7) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 19;
- 8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- 11) delibera l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale;
- 12) delibera il conferimento della presidenza onoraria, come specificato al successivo art. 17 bis;
- 13) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 14) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 18bis del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 22.

All'inizio di ciascuna riunione l'Assemblea designa, a maggioranza, il suo Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché, siano previste votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

### **Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possano partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono ammessi a partecipare, anche mediante un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei Probiviri
- 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
- 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

I Consiglieri decadono in concomitanza della scadenza del Consiglio e sono rieleggibili per non più di quattro volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

#### **Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle domande di iscrizione all'Associazione dei Soci Ordinari ed Amici;
- può delegare specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o a terzi, determinando i limiti della delega;
- propone all'Assemblea i regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni, i quali, se approvati, debbono essere comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni, a cura del Presidente;
- redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, corredato di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio;
- può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi;

- nomina i rappresentanti dell'Associazione nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designa i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi;

- delibera la sostituzione del Consigliere che è venuto a mancare per qualsiasi causa chiamando a sostituirlo il primo di non eletti, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito;

- redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

### **Articolo 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE**

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni;
- 2) decadenza, a norma dell'art. 9;
- 3) scadenza del mandato del Consiglio di cui fanno parte;
- 4) mancata partecipazione ad almeno tre riunioni consecutive senza giustificato motivo
- 5) esclusione;

L'esclusione dev'essere deliberata da almeno due terzi dei consiglieri, previo parere del Collegio dei Probiviri, in caso di comportamento del consigliere incompatibile con le finalità dell'Associazione, tale da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea ordinaria.

### **Articolo 17 – PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

### **Articolo 17 bis-PRESIDENTE ONORARIO**

Al Presidente uscente che abbia ricoperto con passione, impegno e professionalità tale ruolo per tre quadrienni, può essere conferito il titolo di "Presidente onorario" dell'Associazione.

Il Presidente onorario svolge gli incarichi che il Consiglio Direttivo gli affida e partecipa alle riunioni dello stesso Consiglio con voto deliberativo.

### **Articolo 18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, che subentrano in ogni caso di impedimento dei membri effettivi.

Nella prima riunione dopo l'elezione il Collegio elegge il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da non Soci.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ed hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e certificando la veridicità del bilancio di esercizio.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo. A tal fine agli stessi va comunicata la data della convocazione e l'ordine del giorno.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### ***Articolo 18 bis – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI***

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al Registro dei Revisori legali nominata dall'Assemblea.

#### ***Articolo 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI***

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo

Esprime altresì i pareri di cui al punto 5 dell'art. 16.

### **TITOLO QUARTO**

#### **NORME AMMINISTRATIVE**

#### ***Articolo 20 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE***

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

### **Articolo 21 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemila cento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

### **Articolo 22 – SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento, i beni dell'Associazione, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96

### **Articolo 23 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.

### **Articolo 24 – EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE**

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti alle Onlus.